



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE
UFFICIO LEGALE

N° Reg. Gen. 531

N°184/RD/I°Sett.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI SETTORE

adottata l'anno duemilaquattro addì sedici del mese di Aprile in Modugno presso la sede dell'Ufficio di Settore, avente per

O G G E T T O

Proc. Debenedictis Giuseppe/Comune di Modugno. Liquidazione emolumenti.

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Relazione del responsabile del procedimento

Premesso che:

con ricorso notificato il 17.12.1991, il sig. Debenedictis Giuseppe, citava in giudizio il Comune di Modugno dinanzi al Pretore sedente presso la Sezione Distaccata di Modugno, per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori, svolte dal 1.1.1983 e le differenze retributive dall'1.1.1987, emolumenti da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio;

in ragione di tutto quanto sopra esposto, l'istante ha avanzato proposte conciliative della vertenza rappresentando l'esistenza di provvedimenti ricognitivi dell'Amministrazione, in cui si dà atto dello svolgimento di mansioni superiori, inerenti la ex 4 qualifica funzionale, e che, pertanto, legittimerebbero il suo diritto alle corrispondenti differenze retributive; tanto anche al fine di evitare di sostenere più onerose spese di giudizio;

il Dirigente I° Settore e il sig. Debenedictis hanno sottoscritto in data 16.1.2004 il relativo atto di transazione in cui quest'ultimo ha accettato la somma complessiva di Euro 9.000,00, a titolo di sorte capitale, con compensazione delle competenze legali, rinunciando al prosieguo del giudizio, ritenendosi soddisfatto e non avendo null'altro a pretendere al riguardo, con rinuncia ad ogni ulteriore azione in qualsiasi sede;

la causa, tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Bari, sarà abbandonata e cancellata ex art. 309 c.p.c.;

tenuto conto della sussistenza dei presupposti si propone di liquidare, al sig. Debenedictis Giuseppe, la somma di Euro 9.000,00.

Modugno, lì 16 Aprile 2004

Autografo

Il Responsabile Ufficio Legale
avv. Cristina Carlucci

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

IL DIRIGENTE I° SETTORE

- ritenuto di doversi procedere in merito;

Visto:

- art. 107 - D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n° 165;

D E T E R M I N A

1) Imputare ed impegnare la somma complessiva di Euro 9.000,00 al cap.5450/3513/M/03 1518/S/04 AGG ob.1850 cod. mecc.2010107 del Bilancio corrente gestione residui- denominato "Oneri rivenienti da definizione di partite pregresse", disponendo sin d'ora l'emissione del relativo mandato di pagamento;

2) Liquidare e pagare in favore del sig.Debenedictis Giuseppe, nato a Modugno il 5.11.1960 ed ivi residente alla Via S.F.sco d'Assisi n°8/B, C.F:DBNGPP60S05F262J, la somma complessiva di Euro 9.000,00, a titolo di sorte capitale, con compensazione delle competenze legali, così come da atto di transazione sottoscritto dalle parti il giorno 16.1.2004, per i motivi e le circostanze di cui innanzi che si intendono qui integralmente riportati ed approvati;

3) Trasmettere copia del presente provvedimento alle sezioni Ragioneria e Legale per quanto di rispettiva competenza, nonchè al sig.Debenedictis Giuseppe.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modugno, lì 16/04/04

f.to

Il Dirigente I° Settore
(Dott.ssa Caterina Anglani)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di Regolarità Contabile
(Art.151 comma 4° D.lgs.18.08.2000, n.267)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento ai sensi dell'art.151, del D.Lgs.18.08.2000 n.267.

Modugno, lì 23 APR. 2004

Il Dirigente IV Settore
(Dott. Tommaso Montefusco)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 dalla data del 27 APR. 2004

Modugno, lì 27 APR. 2004

Il Funzionario
f.to (Dott.ssa Beatrice Maggio)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, lì 27 APR. 2004

L'Istruttore Amministrativo
ISTRUTTORE
Giuseppe SPLENDORIO

ATTO DI TRANSAZIONE

Premesso che con ricorso notificato il giorno 17/12/1991 il Sig. Debenedictis Giuseppe citava il Comune di Modugno a comparire dinanzi al Pretore Civile di Modugno per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori, svolte dal 1/01/1983 e le differenze retributive dall'1/1/1987;

che l'istante chiedeva il pagamento dei suddetti emolumenti, da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio;

ritenuto di conciliare in via stragiudiziale la vertenza in considerazione dell'esistenza di provvedimenti ricognitivi dell'Amministrazione, in cui si dà atto dello svolgimento di mansioni superiori, inerenti la ex 4^a qualifica funzionale, da parte del Debenedictis, che legittimerebbero il suo diritto alle corrispondenti differenze retributive, anche al fine di evitare di sostenere più onerose spese di giudizio;

tanto premesso si conviene tra le parti di quantificare la somma di € 9.000.000., pari a 17.626.430 milioni di vecchie lire, a titolo di sorte capitale, con compensazione delle competenze legali.

L'Amministrazione si impegna a versare la suddetta somma trascorsi i tempi tecnici necessari alla emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Sig. Debenedictis Giuseppe, con la sottoscrizione del presente atto, accetta la somma e rinuncia a qualsiasi azione nei confronti del Comune di Modugno, ritenendosi soddisfatto e non avendo null'altro a pretendere al riguardo con rinuncia, quindi, ad ogni altra azione in qualsiasi sede.

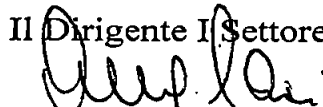
La causa, tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Bari, verrà abbandonata e sarà cancellata dal ruolo ex art. 309 c.p.c.

Le spese e competenze del giudizio vengono interamente compensate tra le parti, ed i rispettivi procuratori sottoscrivono anch'essi il presente atto di transazione, sia per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 L.P., sia per autentica delle firme dei rispettivi assistiti.

Modugno li, 16 giugno 2004

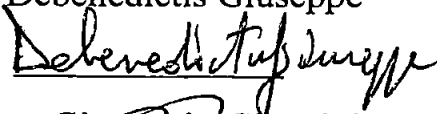
Per il Comune di Modugno

Il Dirigente I Settore



Avv. Nicola Lopez

Sig. Debenedictis Giuseppe



Avv. Giovanni Giannini



TORNI



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 0017181

16

Modugno, 23 aprile 2002

Egr

Avv. Nicola Lopez

P.zza Garibaldi n.52

70122 - Bari

OGGETTO: Giudizio civile De Benedictis Giuseppe c/ Comune di Modugno --

R.G. 75493/91 Sez. Lavoro. Richiesta parere.

Gent.mo collega,

in data 27 febbraio 2002 è pervenuta richiesta, da parte del dipendente De Benedictis Giuseppe, di composizione bonaria della controversia pendente dinanzi al Tribunale civile di Bari – Sez. lavoro, sede dist. Modugno, avente ad oggetto il riconoscimento delle differenze retributive rivenienti dal presunto svolgimento di mansioni superiori, relative alla 4^ qualifica funzionale, pur essendo lo stesso titolare di 2^ qualifica.

All'uopo il dipendente, rivolgendo contestuale richiesta di incontro con il Sindaco, l'Assessore al personale, il Segretario generale, il Dirigente I Settore e la sottoscritta, allegava copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 102/91 ("Provvedimento ricognitivo della situazione giuridica del dipendente De Benedictis Giuseppe "), nonché copia dell'atto di diffida e messa in mora dell'11/3/1999.

Per consentire, anche e soprattutto agli organi politici, una adeguata valutazione della richiesta di bonario componimento avanzata dal dipendente, la scrivente ritiene quantomai opportuno, nel rispetto anche della correttezza tra colleghi, acquisire il Suo parere in merito.

Si prega , pertanto, di voler far pervenire, con cortese urgenza, riscontro in merito, evidenziando anche lo stato attuale del processo pendente.

Distinti saluti

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci

avvocato NICOLA LOPEZ

Tel. (080) 5216736
Fax (080) 524 0125

Piazza Garibaldi, 52
70122 - Bari

Bari, 6 maggio 2002

Spett.le
COMUNE DI MODUGNO
Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci
P.zza Popolo, 16
70026 = MODUGNO

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 0018962

06 MAG 2002

Racc.ta a.r.

OGGETTO: COMUNE DI MODUGNO / DE BENEDICTIS GIUSEPPE
TRIBUNALE DI BARI - SEZ. LAVORO R.G. 28500/99.

Riscontro la Vs. del 26/04/2002 (Prot. N.0017181) recapitatami in data odierna per trasmetterVi in allegato comparsa conclusionale depositata in Cancelleria fin dal 25/06/92 da cui potrete trarre tutti gli elementi necessari al fine di valutare l'opportunità di conciliare la controversia in oggetto.

In caso positivo resto a Vs. disposizione per discutere la convenienza dei termini economici dell'eventuale definizione.

Vi informo, infine, che la causa, a seguito della trasmissione da parte della ex pretura di Modugno, è pendente presso il Tribunale di Bari-Sez. lavoro in attesa di essere assegnata ad altro Magistrato per la decisione.

Distinti saluti

Avv.  LOPEZ

All. c.s.

Avv. NICOLA LOPEZ

Piazza Garibaldi, 52 - 70122 BARI

☎ (080) 5216736 - 5240129

75. 6/7

Pretura di Modugno - Sez. Lavoro

Comparsa Conclusionale

In favore del Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Lopez.

RESISTENTE

CONTRO

Il Sig. De Benedictis Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Giannini.

RICORRENTE

FATTO

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato in data 17.12.91 il Sig. De Benedictis Giuseppe ricorreva al Pretore di Modugno, quale giudice del lavoro, al fine di sentirsi dichiarare il diritto all'inquadramento nel VI° livello retributivo previsto dal D.P.R. n. 347/83 a decorrere dall'01.01.83, con condanna del Comune di Modugno al pagamento in suo favore delle differenze retributive conseguenti all'inquadramento superiore a far data dall'01.01.87.

- A fondamento della domanda il De Benedictis deduceva che:

A) Con delibera n° 25 del 23.01.85, vistata dalla Se.Pro.Co il 31.01.85 al n° 3873, la G.M., ai sensi della L. 16/05/84 n. 138 art. 5, provvede all'inquadramento nei ruoli del De Benedictis attribuendo al medesimo il posto vacante in organico di custode della Pretura di cui al 2° liv. DPR

347/83;

- con delibera n° 44 del 02.02.85 la G.M. continuò ad utilizzare il ricorrente presso il centro assistenza anziani ove, come risulta dalla comunicazione 4.02.87 a firma della Dott.ssa Ruccia Raffaella, l'istante svolgeva mansioni di impiegato d'ordine per l'avvenuta soppressione del servizio stesso di assistenza;
- con delibera n° 1509 del 31/12/86 la G.M. riconfermò la qualifica di Custode di Pretura, già attribuita al ricorrente, e l'inquadramento con il relativo livello retributivo (2° liv.);
- il Sindaco con nota 07/04/87 n. 9610 non modificò gli ordini di servizio già emanati in attesa della ristrutturazione degli uffici e del relativo personale;
- con ordine di servizio del 26/01/88 n° 1802 il Sindaco comandò l'istante a prestare servizio presso la Segreteria Generale, per l'espletamento dei servizi di dattilografia;
- con ordine di servizio n° 1481 dell'18/01/89 il Sindaco trasferì provvisoriamente il ricorrente presso la Sezione Elettorale con mansioni di "Addetto Amministrativo";
- dal 13/01/89 ha svolto ininterrottamente mansioni di Addetto Amministrativo in esecuzione dei precitati ordini di servizio, come risulta dalla nota n° 1231 del 14/01/91 a firma del Capo Sezione Elettorale Testa Giovanni;
- con provvedimento ricognitivo del 13/02/91 la G.M. ha dato

atto all'istante dello svolgimento di mansioni superiori;

- con successivo ordine di servizio n° 7371 del 25/03/91 il Sindaco ha ordinato all'istante il trasferimento presso la Pretura di Modugno con funzioni di custode;

- il De Benedictis ripreso servizio presso la Pretura ha continuato a svolgere mansioni di addetto amministrativo presso la Cancelleria;

- deduceva , inoltre, di essere in possesso di diploma della scuola superiore e di attestato di specializzazione professionale conseguito alla fine di un corso organizzato dalla Regione Puglia;

- di essere sempre stato inquadrato nel 2° livello e gli è stato sempre corrisposto il relativo trattamento economico mentre andava inquadrato nel IV° livello ai sensi dell'art. 40 D.P.R. e dell'allegato A dello stesso decreto;

B) Con memoria depositata in data 23.01.92, si costituiva il Comune di Modugno contestando ogni avverso assunto ed eccependo in via pregiudiziale il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello amministrativo stante la natura pubblicistica del contratto di lavoro oggetto di causa.

- Nel merito il Comune di Modugno faceva presente che controparte richiede il riconoscimento della qualifica superiore con decorrenza dall'01/01/83 assumendo di aver prestato attività di addetto amministrativo con decorrenza

dal 13/01/89.

La richiesta è infondata oltre che illegittima mancando ogni presupposto di legge per concedere tale riconoscimento; ed infatti:

1) Il ricorrente è stato correttamente inquadrato nel 2° livello funzionale in quanto ha sempre svolto in concreto attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con utilizzo di strumenti di lavoro.

2) L'attività svolta dal ricorrente presso altri uffici interni non è stata caratterizzata dalla permanenza continua in detti uffici nei tempi previsti dalla normativa per avanzare richiesta di qualifica superiore.

3) Per mera ipotesi di studio e senza riconoscimento alcuno, si fa presente che ove controparte avesse effettivamente svolto mansioni di addetto amministrativo dal 13/01/89 da tale data avrebbe diritto al riconoscimento della qualifica superiore e non dall'01/01/83 come invece richiede ritenendo, presumibilmente, di applicare efficacia retroattiva al D.P.R. 347/83 anche per se stesso.

C) Instauratosi il contraddittorio, veniva espletata la prova testimoniale.

D) La causa, matura per la decisione, passa ora all'esame del Sig. Pretore.

Tanto premesso in fatto, si osserva in

Si insiste nella eccezione pregiudiziale di difetto di Giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo.

Sul punto citiamo:

"Alla configurabilità del rapporto di impiego pubblico, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non ostano nè la mancanza dell'atto formale di nomina, nè la manualità delle mansioni, nè la mancanza di stabilità, qualora risulti continuativo e non occasionale inserimento del lavoratore, in regime di subordinazione, nell'organizzazione dell'Ente".

(Cass. 07/09/90 n. 9235)

Conformi nella devoluzione esclusiva delle controversie in tema di pubblico impiego alla giurisdizione del giudice amministrativo Cass. 23/08/90 n° 8577; Cass. 23/08/90 n° 8566; Cass. 07/09/90 n° 9231; Cass. 07/09/90 n° 9232; Cass. 07/09/90 n° 9233.

Pretura Palermo 27 Marzo 90, Fotia c/ Provincia Palermo.

In subordine nel merito, la istruttoria espletata non può che confortare la illegittimità delle avverse richieste.

Ed infatti, relativamente al periodo 79-87, quando il De Benedictis è stato assistente domiciliare, lo stesso non ha mai svolto compiti di addetto amministrativo. La teste Ruccia dice testualmente:

"Il De Benedictis ha sempre svolto i suoi compiti presso il

centro di assistenza degli anziani sino a quando lo stesso servizio non fu soppresso".

Tale concetto è stato ripreso dal teste Testa Giovanni;

- Quanto al periodo in cui il De Benedictis è stato applicato presso la Pretura questi ha svolto compiti meramente manuali sotto il controllo e le direttive del collaboratore di Cancelleria e del Cancelliere. Tanto riferisce il teste Domenico Procopio.

- Relativamente agli ordini temporanei di servizio esibiti da controparte, gli stessi avendo natura transitoria, non legittimano in alcun modo le avverse richieste.

Il ricorrente infatti è stato ed è regolarmente inquadrato nella seconda qualifica funzionale di cui all'art. 44 del D.P.R. 25.06.83 n° 347 i cui profili rispettano testualmente le mansioni svolte dal ricorrente così come risulta dalla istruttoria espletata.

Ai sensi del citato D.P.R. va inquadrato nella seconda qualifica colui che presta attività semplici di tipo manuale con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare, con limitata responsabilità e nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Dall'esame della testimonianza resa dal teste Procopio si evince la perfetta sintonia con quanto disciplinato dall'art. 44 2° comma/D.P.R. 83 e le mansioni svolte dal ricorrente.

La richiesta del De Benedictis è illegittima atteso per
disposto normativo la quarta qualifica funzionale spetta a
colui che svolge attività specializzata nel campo
amministrativo contabile, tecnico manuntentivo con
preparazione professionale specifica oltre che quale
coordinatore di addetti a qualifiche inferiori con
mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni per
trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.

Tale profilo, dall'esame dell'istruttoria espletata, non può
certamente riconoscersi in capo al De Benedictis.

In via estremamente gradata, si fa presente ancora una volta
che in corso di malaugurato accoglimento del ricorso, tale
accoglimento può essere limitato esclusivamente al periodo
che va dal 13/01/89 ad oggi e non dall'01/01/83.

Per tali motivi

SI CONCLUDE

per l'integrale rigetto del ricorso con vittoria di spese ed
onorari di causa.

Bari, 25 6/11 1992

Avv. Nicola Lopez

Depositat _____ In Cancelleria
oggi _____ 25 6/11 1992
a _____

TORNI



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	0037033
19 AGO. 2002	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

Modugno, 24 giugno 2002

Al Sindaco

Al Vice Sindaco

Al Segretario Generale

Al Responsabile I Settore

SEDE

Oggetto: Riconoscimento differenze retributive -Debenedictis Giuseppe.

In relazione alla richiesta formulata dal Sig. Debenedictis Giuseppe, rivolta ad un bonario componimento della controversia di cui in oggetto, tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Bari - sez. Lavoro, la redazione del presente parere deve tener conto di due diversi aspetti.

1. Da un punto di vista strettamente giuridico - processuale si rileva che il ricorso introduttivo, proposto dal dipendente dinanzi al Pretore del Lavoro in data 17/12/1991, appare viziato da difetto assoluto di giurisdizione.

I motivi posti alla base del ricorso, infatti, cioè l'inquadramento nel IV livello retributivo (a seguito dello svolgimento di mansioni superiori) a decorrere dall'1/01/1983, sono strettamente inerenti il rapporto di pubblico impiego e, in quanto tali, sottoposti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

E' appena il caso di ricordare, a tale riguardo, che le modifiche ai criteri di riparto della giurisdizione sono intervenuti solo successivamente, cioè con il D.Lgs.80/98 e con il T.U. n. 265/2000.

Tali normative, comunque, sottopongono alla giurisdizione ordinaria (Tribunale del Lavoro) tutte quelle controversie, sorte dopo il 30 giugno 1998, che abbiano ad oggetto diritti patrimoniali del dipendente.

Come è evidente, la controversia de qua, essendo sorta in epoca decisamente anteriore rispetto alla nuova normativa, ricade nell'ambito della giurisdizione amministrativa.

Inoltre, la materia del contendere non ha come suo oggetto principale un diritto patrimoniale: questo, infatti, si presenta come conseguente ed accessorio rispetto

alla richiesta principale di riconoscimento di qualifica superiore a seguito del presunto svolgimento di mansioni superiori.

In tale caso, quindi, anche alla luce della nuova normativa in materia, si è nel campo del rapporto di pubblico impiego, comunque sottratto alla cognizione ordinaria.

Volendo brevemente entrare nel merito della domanda processuale, inoltre, si rileva il recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui a nulla rileva l'esercizio di fatto di mansioni superiori in assenza di un espresso provvedimento amministrativo di nomina (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 10/2000).

Nè, a fortiori, tale provvedimento amministrativo può essere sostituito da un mero atto ricognitivo dell'Amministrazione.

Inoltre, come si evince dalla comparsa conclusionale allegata dall'Avv. Lopez (difensore costituito dell'Ente nel giudizio in corso), un riconoscimento di mansioni superiori andrebbe effettuato a far data dal 13/01/1989 e non dall'1/01/1983.

Dalla missiva pervenuta dal suddetto legale, in data 9/5/2002 - prot. 18962, in risposta alla richiesta di parere inviata dalla scrivente il 26/4/2002 - prot. 17181, si evince che, nel caso via sia l'intenzione di definire bonariamente la controversia, bisogna, comunque, valutare la convenienza della stessa nei suoi termini economici.

2. Da un punto di vista morale, invece, non si può non rilevare come, dagli atti depositati dal Debenedictis, risulta che lo stesso sia l'unico, su cinque dipendenti di pari qualifica, a non aver ottenuto alcun riconoscimento economico (corrispondente alla IV qualifica) dall'Amministrazione.

Infatti, i dipendenti Mandato Ester, Marzano Mario, Di Ronzo Maria Filippa, Margiotta Caterina, anche loro titolari di emolumenti pari alla 2^a qualifica funzionale, hanno ottenuto, sulla scorta di atti ricognitivi dell'Amministrazione, il riconoscimento della differenza economica tra quanto percepito e quanto dovuto (emolumenti relativi alla 4^a qualifica funzionale), limitatamente per il periodo di espletamento di mansioni superiori.

Orbene, mentre ai suddetti dipendenti, sulla base di atti ricognitivi rappresentati dalle Delibere di G.C. nn. 523-524-525-526 del 15/04/1992, è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di differenze retributive, per il Debenedictis non è stato adottato analogo comportamento.

Infatti, mentre per gli altri dipendenti al provvedimento ricognitivo è seguita la corresponsione delle somme, per il Debenedictis, pur in presenza di un

provvedimento ricognitivo, adottato dalla Giunta con Deliberazione n. 102 del 13/02/1991, (addirittura precedente agli altri), non è seguito alcunchè.

Con tale comportamento dell'Amministrazione ha posto in essere una evidente disparità di trattamento tra dipendenti aventi identica posizione.

Alla luce di tanto, si potrebbe ipotizzare una definizione transattiva della controversia con la corresponsione della sola sorte capitale, costituita dalla somma relativa alla differenza tra quanto dovuto come inquadramento, a livello retributivo, nella IV qualifica funzionale (a far data dal 13/1/1989 fino alla cessazione del presunto svolgimento di mansioni superiori), e quanto effettivamente percepito dal dipendente; con rinuncia, da parte di quest'ultimo, di interessi a qualsiasi titolo su detta somma ed integrale compensazione delle spese legali.

Nell'eventuale transazione si dovrà precisare che la stessa non comporta riconoscimento alcuno, da parte dell'Ente, in merito al presunto svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente: ciò al fine di evitare qualsiasi pretesa, da parte dello stesso, di conseguire una qualifica funzionale superiore rispetto a quella di cui risulta titolare.

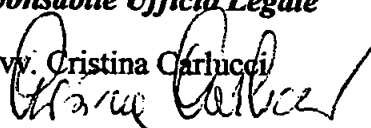
Secondo quanto previsto all'interno della deliberazione di G.C. n. 102 del 13/2/1991(provvedimento ricognitivo dell'Amministrazione), il dipendente avrebbe svolto mansioni di " addetto amministrativo" presso l'Ufficio Elettorale dal 13/1/1989 fino al 13/1/1991 e che dal 14/1/1991 ha svolto le predette mansioni presso l'Ufficio Assistenza. Si invita, all'uopo, il Responsabile Ufficio Personale a voler accertare il periodo in cui il dipendente ha cessato l'esercizio di mansioni superiori.

Si precisa che, a parere della scrivente, una definizione transattiva in termini economici diversi, per esempio con il riconoscimento anche degli interessi legali o delle spese processuali, non risulterebbe conveniente per l'Ente, tenendo conto di quanto già esposto in merito alla situazione processuale della controversia.

Distinti saluti

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci



Modugno, 05.11.2002

Al Sindaco
Al Vice Sindaco
Al Segretario Generale
Al Responsabile Ufficio Legale

2, p.c. A-RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: riconoscimento differenze retributive - Debenedictis Giuseppe.

Esaminata la richiesta formulata dal sig. Denenedictis Giuseppe, rivolta ad un bonario componimento della controversia di cui in oggetto, tuttora pendente dinnanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, rappresentato e difeso in ogni sua fase dall'Avv. Giovanni Giannini, che con ricorso del 13/12/91, ha convenuto in giudizio lo stesso Comune al fine di ottenere il riconoscimento dell'inquadramento nel IV livello retributivo previsto dal DPR 25/06/83 n.347, dall' 1/01/83, nonché alle differenze retributive maturate e maturande dall'1/01/87.

Visto il parere redatto in data 24 giugno 2002 dal Responsabile Ufficio Legale Avv. Cristina Carlucci che tiene conto di due diversi aspetti:

- da un punto di vista strettamente giuridico-processuale "si rileva che il ricorso introduttivo, proposto dall'Avv. Giovanni Giannini, dinnanzi al Pretore del Lavoro in data 17.12.1991, appare viziato da difetto assoluto di giurisdizione";
- da un punto di vista morale invece, "non si può non rilevare come, dagli atti depositati dal Debenedictis, risulta che lo stesso sia l'unico, su cinque dipendenti di pari qualifica, a non aver ottenuto alcun riconoscimento economico (corrispondente alla IV qualifica) dall'Amministrazione....". "Infatti, mentre per gli altri dipendenti, al provvedimento ricognitivo è seguita la corresponsione delle somme, per il Debenedictis, pur in presenza di un provvedimento ricognitivo, adottato dalla Giunta con deliberazione n.102 del 13/02/1991, (addirittura precedente agli altri), non è seguito alcunché".

"Con tale comportamento dell'Amministrazione ha posto in essere una evidente disparità di trattamento tra dipendenti aventi identica posizione."

per effetto Visto quanto previsto all'interno della Deliberazione di G.C. n. 102 del 13/02/91 *recante* (Provvedimento ricognitivo *della situazione esistente del dip. De B.C.*) il dipendente avrebbe svolto mansioni di "Addetto Amministrativo" dal 13/01/1989 a seguito della soppressione del servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani. *di cui ne è servito dal 18/1/89.*

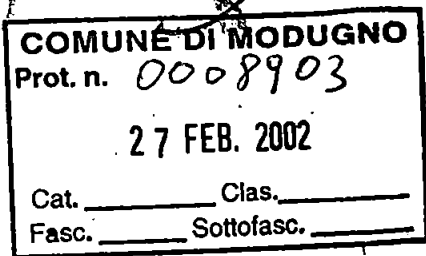
Visto che ai suddetti dipendenti, sulla base di atti ricognitivi rappresentati dalle Delibere di G.C. nn.523- 524-525-526 del 15/04/1992, è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di differenze retributive, con decorrenza limitatamente al 31/12/1992.

Tanto premesso, a parere della scrivente, si potrebbe conciliare in via stragiudiziale, convenendo tra le parti di concordare bonariamente la controversia con la corresponsione della sola sorte capitale, costituita dalla somma relativa alla differenza tra quanto dovuto come inquadramento, a livello retributivo, nella IV qualifica funzionale e quanto effettivamente percepito dal dipendente, a far data dal 13/01/1989 al 31/12/1992. *data*

Distinti Saluti.

~~Il Responsabile I Settore~~
~~Dr.ssa Beatrice Maggio~~
Il Responsabile I Settore
Dr.ssa Beatrice Maggio

*Restando in attesa del Vs. altrettanto del request
se faranno o no.*



All'Attenzione _____

del sig. SINDACO
Dott. Giuseppe RANA

dell'Assessore al Personale

del Segretario Generale
Dott. Pietro ACQUAFREDDA

del Responsabile del I Settore
dr.ssa Beatrice MAGGIO

del Responsabile Ufficio Legale
Avv. Cristina CARLUCCI

Oggetto: Riconoscimento differenze retributive.

Con riferimento alla istanza prodotta dallo scrivente in data 11.03.99, tuttora rimasta inevasa, relativa alla richiesta di liquidazione a favore dell'istante della differenza economica rinveniente tra quanto dovuto (emolumenti corrispondenti alla 4^a qualifica funzionale) e quanto percepito (emolumenti corrispondenti alla 2^a qualifica funzionale), con gli accessori di legge, limitamente al periodo di effettivo espletamento delle mansioni superiori,

chiedo

un incontro con le SS.LL. per discutere ed eventualmente definire bonariamente la controversia, considerato che a tutt'oggi risulta pendente presso il Tribunale di Bari causa civile di lavoro promossa dal sottoscritto per il riconoscimento di cui all'oggetto, peraltro già riconosciuto e liquidato ad altri colleghi che si trovavano nella stessa mia condizione, senza aver mai intentato alcuna causa civile di lavoro.

A supporto di quanto sopra detto allego la seguente documentazione dal n.1) al n.3) in copia, riservandosi di includere la documentazione n.4) e n.5) agli atti rispettivamente dell'Ufficio Legale e dell'Ufficio Personale, che qui non si allega per opportuna tutela della privacy:

- 1) atto di diffida e messa in mora del 11/03/99;
- 2) verbale di delegazione trattante n.13 del 17/12/90;
- 3) deliberazione della Giunta Municipale n.102 del 13/02/91;
- 4) prove testimoniali contenute nel Verbale di Udienza del 18/05/92 c/o la Pretura di Modugno;
- 5) le deliberazioni della Giunta Municipale nn. 523 - 524 - 525 - 526 del 15/04/92.

Certo che comprenderete la mia richiesta, Vi ringrazio anticipatamente per quanto andrete a disporre e nell'attesa saluta cordialmente.
Modugno, 27 febbraio '02

Il dipendente
Giuseppe DEBENEDICTIS

[Handwritten signature: Debenedictis]

NOTIFICHI CON URGENZA
AL COMUNE DI MODUGNO

ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

L'istante Giuseppe Debenedictis, dipendente del Comune di Modugno.

PREMESSO:

- che a far data dal 04/02/87 ha svolto funzioni e compiti rientranti nelle mansioni di "Addetto Amministrativo";

- che malgrado le mansioni svolte ha percepito una retribuzione corrispondente alla seconda qualifica funzionale;

- che nella riunione della Delegazione Trattante tenutasi in data 17/12/90, verbale n.13/90, punto n.11 all'o.d.g., tra i rappresentanti sindacali e l'Amministrazione Comunale, si conveniva che il Comune dovesse adottare "un provvedimento ricognitivo della situazione giuridica con il riconoscimento della differenza economica tra la 2^a e la 4^a q.f. per le mansioni di fatto svolte dai dipendenti ex 285 sottoelencati:

Mandato Ester
Di Ronzo Maria Filippa
Margiotta Caterina
Marzano Mario
Debenedictis Giuseppe;

- che con delibera n.102 del 13/02/91 per oggetto "Provvedimento ricognitivo della situazione giuridica del dipendente Debenedictis Giuseppe". la Giunta Municipale di Modugno ha dato atto che il dipendente Debenedictis Giuseppe ha svolto la propria prestazione presso l'Ufficio Assistenza e presso l'Ufficio Elettorale con le predette mansioni di Addetto Amministrativo, e con le delibere nn.98 - 99 - 100 - 101 del 13/02/91, la stessa Giunta Municipale, ha adottato lo stesso provvedimento ricognitivo per gli altri colleghi ex 285 su elencati;

- che con le deliberazioni nn.523 - 524 - 525 - 526 del 15/04/92 la Giunta Municipale ha provveduto alla liquidazione della differenza economica riveniente tra quanto dovuto (emolumenti 4^a qualifica funzionale) e quanto percepito (emolumenti 2^a qualifica funzionale), limitatamente ai periodi di effettivo espletamento delle mansioni superiori, rispettivamente in favore dei colleghi ex 285 sottoelencati:

Di Ronzo Maria Filippa
Marzano Mario
Mandato Ester
Margiotta Caterina

CONSIDERATO:

- che, malgrado il succitato atto ricognitivo e sulla scorta delle deliberazioni di liquidazione adottate per i colleghi ex 285, che hanno al pari dell'istante, espletato mansioni superiori, a tutt'oggi il Comune di Modugno non ha provveduto per l'istante alla liquidazione della differenza economica scaturante tra quanto dovuto in corrispondenza della 4^a qualifica funzionale e quanto corrisposto in relazione alla 2^a qualifica funzionale;

- che detta liquidazione, in presenza dell'atto ricognitivo e delle deliberazioni di liquidazione adottate per i colleghi ex 285, di cui in premessa, costituisce atto dovuto e conseguenziale, la cui elusione e/o ritardo comporta un aggravio economico per l'Ente in conseguenza dei maturati e maturandi interessi legali e danni da svalutazione monetaria.

Tanto premesso e considerato

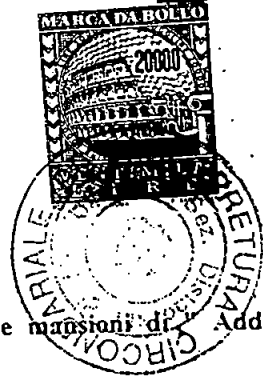
INVITA E DIFFIDA

il Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro tempore, a disporre entro trenta giorni dalla notifica del presente atto la liquidazione a favore dell'istante della differenza economica riveniente tra quanto dovuto (emolumenti corrispondenti alla 4^a qualifica funzionale), e quanto percepito (emolumenti corrispondenti alla 2^a qualifica funzionale), con gli accessori di legge, limitatamente al periodo di effettivo espletamento delle mansioni superiori.

Con avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, si provvederà ad adire al giudice competente per il recupero coattivo del credito.

Modugno, 11-03-99

Debenedictis Giuseppe



ORIGINALE

al "Premio di produttività anno 1990".

Pertanto vengono esaminati tutti i progetti-obiettivo dei vari Uffici dandosi atto che sono stati predisposti da tutte le strutture e si ritengono meritevoli di approvazione.

Successivamente si passa ad esaminare i criteri che devono presiedere alla determinazione, pro-capite, del premio di produttività.

Si approvano gli stessi criteri adottati per il 1989, confermandoli.

Si dà atto infine che per il 1991 dovranno essere seguiti altri criteri che sono allo studio e che saranno portati all'approvazione della Delegazione Trattante nei primi di gennaio 1991.

Il Sig. Sindaco accetta con riserva che sarà sciolta in sede di Giunta municipale nell'approvazione della relativa delibera.

Di tutto quanto sopra viene redatto il presente verbale

Att

Sindaco

VERBALE N.13/90

L'anno millenovecentonovanta, addì diciasette del mese di dicembre, alle ore 17,30 nella sede del Palazzo Municipale, si è riunita la Delegazione Trattante nelle persone dei Signori:

- 1) Dott.Ing. ANTONIO PECORELLA- SINDACO-presidente
- 2) Dott. GIUSEPPE MOSCA- VICE SEGRETARIO GENERALE
- 3) SIG. ARTURO MINERVINI-SEGRETARIO TERRITORIALE U.I.L.
- 4) SIG. GIOVANNI TESTA -SEGRETARIO AZIENDALE U.I.L.
- 5) SIG.RA GRAZIA MACINA-SEGRETARIO AZIENDALE C.G.I.L.
- 6) SIG. GIUSEPPE PELLICORO-SEGRETARIO TERRITORIALE C.G.I.L.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la Sig.ra Rosa Strippoli.

E' presente il Sig. Vito Cassano, Segretario Camera del Lavoro di Modugno.

Il Sig. Sindaco fa presente che è assente la Delegazione C.I.S.L. per propri impegni, come da fonogramma qui pervenuto, con cui da parte del Segretario Territoriale si chiede il rinvio.

Trattandosi però di argomenti molto importanti ed urgenti, tra cui quello della produttività i cui adempimenti sono soggetti a prossima scadenza, si decide di continuare i lavori, pur nel rispetto della richiesta della C.I.S.L.

Successivamente viene esaminato il punto n.11 all'o.d.g. relativo a "Mansioni superiori alcuni dipendenti ex lege n.285/77".

Dopo ampia discussione in cui vengono esaminati i vari aspetti del problema e dopo aver ascoltato i dipendenti comunali interessati, si conviene che entro il 15/1/1991 deve essere prodotto un provvedimento ricognitivo della situazione con il riconoscimento della differenza economica tra la 2^a q.f. e la 4^a q.f. per il fatto che i dipendenti in oggetto svolgono mansioni della 4^a q.f. mentre percepiscono il trattamento economico della 2^a q.f. e questo con effetto retroattivo.

Quindi la CO.SS. annunciano la sospensione immediata di ogni agitazione per l'argomento in oggetto.

Si passa quindi all'esame del punto n.18 all'o.d.g. e relativo

./.



CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

N. Reg. 102

Prot. Num. _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

O G G E T T O

Provvedimento ricognitivo della situazione giuridica del dipendente Debenedictis Giuseppe.

L'anno millenovecentonovantuno addi tredici del mese di febbraio in Modugno nella Sede del Palazzo Comunale.

Previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Presente

1) PECORELLA	Antonio	Sindaco-Presidente	si
2) PASCAZIO	Luciano	Assessore Anziano	si
3) MELE	Maria Immacolata	Assessore Effettivo	si
4) VENTURA	Francesco Maria	Assessore Effettivo	si
5) CEO	Giuseppe	Assessore Effettivo	si
6) VITALE	Vito Antonio	Assessore Effettivo	si
7) BUNGARO	Michele	Assessore Effettivo	si
8) BECCIA	Pietro	Assessore Supplente	si
9) CORRIERO	Angelantonio	Assessore Supplente	si

Con l'assistenza del

Segretario Generale Dott Francesco BARBARA

RELAZIONE DELLA RIPARTIZIONE PROPONENTE:

Il Dipendente Debenedictis Giuseppe, con deliberazione di Giunta Municipale n. 812 del 20.11.1979, regolarmente vistata dalla SE.PRO.CO. nella seduta del 28.11.1979 al n. 63392, fu assunto a tempo determinato per il servizio di "Assistenza Domiciliare agli Anziani" ai sensi della Legge n. 285/77;

Con delibera n. 641 del 7.7.1980, n. 37 del 13.1.81, n. 85 del 12.2.81, tutte esecutive ai sensi di legge, la Giunta prorogò l'incarico sempre nell'ambito dello stesso progetto;

Successivamente la G.M. con provvedimento n. 564 del 9.7.81 sospendeva dal rapporto di lavoro, per assolvere agli obblighi di leva, il dipendente Debenedictis Giuseppe;

Con provvedimento di G.M. n. 276 del 30.1.82, manteneva il servizio di "Assistenza Domiciliare agli Anziani", fino all'espletamento degli esami di idoneità;

Con provvedimento di G.M. n. 290 del 17.2.82, regolarmente vistata dalla SE.PRO.CO in data 24.3.82 n. 18931 ripristinava il rapporto di lavoro con il giovane Debenedictis Giuseppe, sospeso con effetto dal 17.2.81 per chiamata alle armi, avendo egli soddisfatto gli obblighi di leva;

Con deliberazione n. 25 del 23.1.85, regolarmente vistata dalla SE.PRO.CO. nella seduta del 31.1.85 n. 3873, la Giunta provvedeva all'inquadramento in ruolo del sig. Debenedictis, ai sensi dell'art. 5 della legge 16.5.84, n. 138, con l'attribuzione allo stesso del posto vacante in organico di "Custode Pretura" - Sezione Servizi Giudiziari - Unità di Staff - 2° livello DPR n. 347/83;

Successivamente con delibera comunale n. 44 del 2.2.85 continuava ad utilizzare il Debenedictis presso il Centro Assistenza Anziani per la continuità del servizio;

Inoltre come da comunicazione n. 104 del 4.2.87, della Responsabile del Centro Anziani Dott. ssa Ruccia Raffaella, si evince che il sig. Debenedictis Giuseppe svolgeva anche mansioni di impiegato d'ordine (collaborando allo svolgimento del lavoro d'ufficio) per avvenuta soppressione dell'Assistenza domiciliare agli Anziani;

Con delibera n. 1509 del 31.12.86, la Giunta visto l'inquadramento già effettuato ed in particolare la qualifica professionale e retributiva già attribuita, riconfermava l'inquadramento del sig. Debenedictis con la qualifica di Custode Pretura. A seguito di tale delibera, il Sindaco con lettera del 7.4.87 n. 9610 non modificava gli ordini di servizio fin qui emanati, in attesa della definitiva sistemazione di uffici e del relativo personale in virtù della Ristrutturazione;

In data 26.1.88 prot. n. 1802 il sig. Debenedictis Giuseppe, con ordine di Servizio del Sindaco, venne distaccato temporaneamente presso la Segreteria Generale per l'espletamento del servizio di dattilografia;

In seguito con prot. n. 1481 del 18.1.89 veniva emanato ordine di servizio del Sindaco che procedeva alla integrazione temporanea del sig. Debenedictis presso l'Ufficio Elettorale con le mansioni di "Addetto Amministrativo";

Il Dipendente Debenedictis così come gli altri suoi quattro colleghi, attraverso le OO.SS. ha chiesto che venisse acclarata la propria posizione giuridica;

Infatti, nella riunione tenutasi in data 17.12.1990, tra i Segretari Territoriali ed Aziendali della CGIL e UIL, l'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Ing. Antonio Pecorella e del Vice Segretario Generale Dr. G. Mosca, si convenne che entro il giorno 15.1.91 si dovesse adottare un atto ricognitivo della situazione con il riconoscimento della differenza economica tra la 2^a e la 4^a qualifica funzionale, per le mansioni di fatto svolte dai dipendenti di cui si discute;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Letta e fatta propria la relazione della Ripartizione Proponente;

Dato atto che ad oggi non vi è presso questo Ente il servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani e che pertanto il personale assunto per quelle funzioni è stato impegnato in altri settori;

Considerato, alla luce di quanto precedentemente esposto, che occorre concordando così parzialmente con le istanze del dipendente e delle OO.SS. acclarare, al momento, la posizione della sig. Debenedictis Giuseppe mediante l'adozione di un provvedimento che abbia valore ricognitivo della situazione giuridica, rinviando gli altri eventuali provvedimenti alla futura ristrutturazione riveniente dai carichi funzionali di lavoro;

Vista la attestazione pervenuta dal Capo Sezione Elettorale, ins. Giovanni Testa in data 14.1.91 prot. n. 1231 da cui è possibile evincere che il predetto dipendente a partire dal 13.1.89 ad oggi svolge, in esecuzione del precitato ordine di servizio, funzioni e compiti rientranti nelle mansioni di "Addetto Amministrativo";

Visto il parere favorevole tecnico della Ripartizione Proponente;

Visto il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1)-Di dare atto che il dipendente Debenedictis Giuseppe, assunto ai sensi della Legge n. 285/77 con deliberazione di G.M. n. 812 del 20.11.1979 nell'ambito del Progetto di Assistenza Domiciliare agli Anziani, a seguito della soppressione del servizio stesso, ha svolto la propria prestazione presso l'Ufficio Elettorale fino al 13.1.91 e dal 14.1.91 lavora presso l'Ufficio Assistenza con le predette mansioni di Addetto Amministrativo;

2)-Di rinviare alla futura ristrutturazione degli Uffici derivante dai carichi funzionali, gli ulteriori provvedimenti;

3)-Inviare copia della presente deliberazione alla sezione Personale, per l'inserimento nel fascicolo.

Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Ing. Antonio PECORELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Francesco BARBARA

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Luciano PASCAZIO

=====

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta l'annotazione dell'impegno di spesa di cui alla presente delibera ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8/6/90, n. 142

Il DIRETTORE DI RAGIONERIA
f.to Rag. Angelo RUCCIA

=====

E' copia conforme all 'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell' art. 53, comma 4°, della Legge 08/06/1990, n. 142.

Modugno lì, 22 FEB. 1991

Il Segretario Generale
L'UFFICIALE AMMINISTRATIVO
(Sblendorio Giuseppe)

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- 22 FEB. 1991
- X E' stata affissa all'albo pretorio Comunale per 15 gg. dal 22 FEB. 1991 come prescritto dall'art. 47 comma 1° Legge 142/90 senza reclami;
 - X E' stata comunicata con lettera n. 4853 in data 22-2-91 ai Sigg. Capigruppo Consiliari così come prescritto dall' art. 45 comma 3° Legge 142/90;
 - E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ alla SE.PRO.CO. a richiesta dei Sigg. Consiglieri, per il controllo:
 - nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 45, comma 2°);
 - perchè ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del consiglio (art. 45, comma 4°);
 - E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ alla SE.PRO.CO. per iniziativa della G.M. (art.45 comma 1°);
 - che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno - 7 MAR. 1991 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3°);
 - decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 47, comma 2°);
 - avendo la SE.PRO.CO. comunicato:

Modugno lì, - 7 MAR. 1991

Il Segretario Generale
f.to Dott. Francesco BARBARA

=====

E' copia conforme all 'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell' art. 53, comma 4°, della Legge 08/06/1990, n. 142.

Modugno lì, - 7 MAR. 1991

Il Segretario Generale
L'UFFICIALE AMMINISTRATIVO
(Sblendorio Giuseppe)

CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

N. Reg. 99

Prot. Num. _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

O G G E T T O

Provvedimento ricognitivo della situazione giuridica della dipendente Di Ronzo Filippa.

L'anno millenovecentonovantuno addi tredici del mese di febbraio in Modugno nella Sede del Palazzo Comunale.

Previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Presente

1) PECORELLA	Antonio	Sindaco-Presidente	si
2) PASCAZIO	Luciano	Assessore Anziano	si
3) MELE	Maria Immacolata	Assessore Effettivo	si
4) VENTURA	Francesco Maria	Assessore Effettivo	si
5) CEO	Giuseppe	Assessore Effettivo	si
6) VITALE	Vito Antonio	Assessore Effettivo	si
7) BUNGARO	Michele	Assessore Effettivo	si
8) BECCIA	Pietro	Assessore Supplente	si
9) CORRIERO	Angelantonio	Assessore Supplente	si

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott Francesco BARBARA

RELAZIONE DELLA RIPARTIZIONE PROPONENTE:

La Dipendente Di Ronzo Filippa, con deliberazione di Giunta Municipale n. 812 del 20.11.1979, regolarmente vistata dalla SE.PRO.CO. nella seduta del 28.11.1979 al n. 63392, fù assunta a tempo determinato per il servizio di "Assistenza Domiciliare agli Anziani" ai sensi della Legge n. 285/77;

Con delibera n. 641 del 7.7.1980, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta prorogò l'incarico sempre nell'ambito dello stesso progetto;

Con provvedimenti di G.M. nn. 909 del 29.11.1980, 37 del 13.1.1981, 85 del 12.2.81 e 275 del 30.1.82, tutti esecutivi a termini di legge, continuò, per la prosecuzione del Progetto di Assistenza Domiciliare agli Anziani, lo stesso rapporto di lavoro tra l'Amministrazione Comunale e la sig.ra Di Ronzo Filippa;

Successivamente la G.M. con provvedimento n. 132 del 28.2.83, vistato per presa d'atto il 6.4.83 al n. 19842, licenziò la sig.ra Di Ronzo Filippa perchè a seguito di telegramma da parte del competente Assessorato Regionale, si era riscontrato che la dipendente, al momento dell'assunzione in servizio, non aveva il requisito dell'età;

In esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 5555 del 17.6.1985, vistata dal Commissario di Governo il 9.7.1985 al n. 11446 ed avente ad oggetto: "Legge 285/77 - Giovani "infradiciottenni" allontanati dagli Enti Delegati in attuazione direttive di cui alla Delibera 13686/82. Direttive di riammissione in servizio", la Giunta Municipale adottò il provvedimento n. 1079 del 18.11.1985 che riproponeva il rapporto di lavoro precedentemente interrotto con la dipendente, che riassumeva servizio in data 12.12.1985;

Dalla predetta data ad oggi, la sig. ra Di Ronzo ha continuato a prestare il proprio lavoro per il Comune di Modugno e sempre con la retribuzione corrispondente alla 2ª qualifica funzionale;

In data 1º luglio 1986 la sig. ra Di Ronzo ha espletato di fatto le mansioni di "Addetto Amministrativo" come si evince dalle relazioni del Capo Ripartizione dell'8.5.89 e del 14.1.91 e dalla nota n. 12618 del 6.6.90 della Sezione Personale.

La Dipendente Di Ronzo così come gli altri suoi quattro colleghi, attraverso le OO.SS. ha chiesto che venisse acclarata la propria posizione giuridica;

Infatti, nella riunione tenutasi in data 17.12.1990, tra i Segretari Territoriali ed Aziendali della CGIL e UIL, l'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Ing. Antonio Pecorella e del Vice Segretario Generale Dr. G. Mosca, si convenne che entro il giorno 15.1.91 si dovesse adottare un atto ricognitivo della situazione con il riconoscimento della differenza economica tra la 2ª e la 4ª qualifica funzionale, per le mansioni di fatto svolte dai dipendenti di cui si discute;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

f.to Ing. Antonio PECORELLA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr. Francesco BARBARA

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Luciano PASCAZIO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta l'annotazione dell'impegno di spesa di cui alla presente delibera ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8/6/90, n. 142

Il DIRETTORE DI RAGIONERIA

f.to Rag. Angelo RUCCIA

E' copia conforme all 'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell' art. 53, comma 4°, della Legge 08/06/1990, n. 142.

Modugno lì, _____

Il Segretario Generale
L'UFFICIALE AMMINISTRATIVO

(Sblendoro Giuseppe)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

X E' stata affissa all'albo pretorio Comunale per 15 gg. dal 22 FEB 1991
come prescritto dall'art. 47 comma 1° Legge 142/90 senza reclami;
X E' stata comunicata con lettera n. 2853 in data 22.2.91
ai Sigg. Capigruppo Consiliari così come prescritto dall' art. 45
comma 3° Legge 142/90;

- E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____
alla SE.PRO.CO. a richiesta dei Sigg. Consiglieri, per il controllo:
- nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 45, comma 2°);
- perchè ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto
con atti fondamentali del consiglio (art. 45, comma 4°);
- E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____
alla SE.PRO.CO. per iniziativa della G.M. (art.45 comma 1°);

- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno - 7 MAR 1991
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3°);
- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 47, comma 2°);
- avendo la SE.PRO.CO. comunicato:

Modugno lì, _____

- 7 MAR 1991

Il Segretario Generale

f.to Dott. Francesco BARBARA

E' copia conforme all 'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell' art. 53, comma 4°, della Legge 08/06/1990, n. 142.

Modugno lì, _____

- 7 MAR 1991

Il Segretario Generale

L'UFFICIALE AMMINISTRATIVO

(Sblendoro Giuseppe)

Letta e fatta propria la relazione della Ripartizione Proponente;

Dato atto che ad oggi non vi è presso questo Ente il servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani e che pertanto il personale assunto per quelle funzioni è stato impegnato in altri settori;

Considerato, alla luce di quanto precedentemente esposto, che occorre concordando così parzialmente con le istanze della dipendente e delle OO.SS. acclarare, al momento, la posizione della sig. ra Di Ronzo Filippa mediante l'adozione di un provvedimento che abbia valore ricognitivo della situazione giuridica, rinviando gli altri eventuali provvedimenti alla futura ristrutturazione riveniente dai carichi funzionali di lavoro;

Vista la attestazione pervenuta dal Capo Ripartizione Socio-Culturale Rag. Caterina Berardi in data 14.1.91 prot. n. 20, da cui è possibile evincere che la predetta dipendente a partire dall'1.7.86 ad oggi svolge, funzioni e compiti rientranti nelle mansioni di "Addetto Amministrativo";

Visto il parere favorevole tecnico della Ripartizione Proponente;

Visto il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1)-Di dare atto che la dipendente Di Ronzo Filippa, assunta ai sensi della Legge n. 285/77 con deliberazione di G.M. n. 812 del 20.11.1979 nell'ambito del Progetto di Assistenza Domiciliare agli Anziani, a seguito della soppressione del servizio stesso, svolge la propria prestazione presso la Sezione II^a della Ripartizione Socio-Culturale quale "Addetto Amministrativo";

2)-Di rinviare alla futura ristrutturazione degli Uffici derivante dai carichi funzionali, gli ulteriori provvedimenti;

3)-Inviare copia della presente deliberazione alla sezione Personale, per l'inserimento nel fascicolo.

em/



COMUNE DI MODUGNO 7

PROVINCIA DI BARI

18

N. Reg. 241

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Proc. Comune di Modugno c/Mandato Esterina ed altri.
Resistenza in giudizio, affidamento incarico ed impegno spesa.

L'anno millenovecentonovantotto addì 23 del mese
di ottobre , in Modugno nella Sede del Palazzo Comunale.

Previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale,
con l'intervento dei Signori:

Presente

1) BONASIA	Francesco	Sindaco - Presidente	si
2) SANSEVERINO	Stella	Vice Sindaco - Assessore	si
3) CIRONE	Luigi	Assessore	si
4) SCARSELLETTA	Livio	Assessore	si
5) CRAMAROSSA	Nicola	Assessore	si
6) LIBERIO	Vito Carlo	Assessore	si
7) ZEFILIPPO	Maurizio	Assessore	si

Funge da Segretario Dr.ssa DIGENNARO Maria Dirigente 1° Settore



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

RELAZIONE DEL I° SETTORE UFFICIO LEGALE

Premesso che:

i sigg.ri Mandato Esterina, Marzano Mario, Debenedictis Giuseppe, Di Ronzo Filippa, Calluso Angela, Pesole Remigio, Proscia Domenico, Russo Vincenzo, Loiacono Francesco e Margiotta Caterina sono dipendenti comunali assunti ex lege n.285 del 01.06.77;

Con nota del 8.5.98 prot. n.14318 i suddetti dipendenti chiedevano all'amministrazione l'immediata liquidazione dell'indennità di fine rapporto da corrispondere al personale di cui alla legge 01.06.77 n.285 occupato presso gli enti locali a cui facevano seguire atto di significazione e di diffida;

L'amministrazione con nota del 9.6.98, prot. n.17961, comunicava all'avvocato Longo che non avendo i suddetti dipendenti presentato alcuna istanza nel termine di prescrizione decennale era venuto meno il presupposto di legittimità richiesto ai fini della corresponsione della indennità in parola; infatti, ai fini della corresponsione della indennità di fine rapporto vanno prese in considerazione le istanze presentate dagli aventi diritto nel termine di 10 anni dalla data di pubblicazione sulla G.U. della sentenza della Corte Costituzionale n.108/86;

I suddetti dipendenti con atto notificato il 25/09/98, proponevano ricorso innanzi al T.A.R. Puglia contro il Comune di Modugno per ottenere la corresponsione dell'indennità di fine rapporto da corrispondere al personale di cui alla legge 01.06.77 n.285 occupato presso gli enti locali oltre a interessi al tasso legale e svalutazione monetaria;

Si ritiene di doversi costituire nell'anzidetto giudizio per i motivi e le ragioni che saranno fatti valere meglio in sede competente e principalmente perchè il Consiglio di Stato nell'adunanza del 12.11.97, condividendo le tesi dei Ministeri dell'Interno e del Tesoro, ha precisato che ai fini della corresponsione della indennità di fine rapporto vanno prese in considerazione le istanze presentate dagli aventi diritto nel termine di 10 anni dalla data di pubblicazione sulla G.U. della sentenza della Corte Costituzionale n.108/86; poichè i suddetti dipendenti non hanno presentato alcuna istanza nel termine di prescrizione decennale del diritto alla percezione, è venuto meno il presupposto di legittimità richiesto ai fini della corresponsione della indennità in parola;

Al fine di tutelare gli interessi della pubblica amministrazione nella sede giurisdizionale si ravvisa la necessità di nominare per la difesa e la rappresentanza dell'Ente un Avvocato.

Il Dirigente I° Settore
(avv. Maria Digennaro)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge n.142 del 08/06/90;

Vista la legge n.127 del 15/05/97;

Letta e fatta propria la relazione che precede;

Acquisiti in merito, ai sensi dell'art. 53 della citata legge, i pareri:



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

- del Responsabile del Servizio interessato avv. Maria Digennaro, dirigente inc. I° Settore, "favorevole" per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 12.10.98;

- del Responsabile del Servizio Finanziario dott. Nicola Nicassio, "favorevole" per quanto concerne la regolarità contabile espresso in data 13.10.98;

- Vista l'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, 5° comma, della legge 142/90, dal responsabile di Ragioneria Nicola Nicassio;

Ritenuto di doversi costituire, nell'anzidetto giudizio avvalendosi di difensori esterni;

Con votazione unanime e palese resa nelle forme di legge e con duplice votazione di cui una separata per l'immediata esecutività della presente;

D E L I B E R A

1) Costituire il Comune di Modugno innanzi al TAR per la Puglia - Bari nel giudizio promosso dai sigg.ri Mandato Esterina, Marzano Mario, Debenedictis Giuseppe, Di Ronzo Filippa, Calluso Angela, Pesole Remigio, Proscia Domenico, Russo Vincenzo, Loiacono Francesco e Margiotta Caterina, con atto notificato il 25.09.98, per i motivi e le ragioni specificati in premessa;

2) Affidare l'incarico della rappresentanza e della difesa del Comune nel predetto giudizio all'Avvocato PALDERA Gennaro con studio in Modugno, conferendo all'uopo ogni e più ampio mandato;

3) Dare atto che la spesa presunta per l'incarico predetto ascende a £.3.000.000 compresa IVA e CAP salva esatta determinazione in sede di liquidazione della relativa specifica comunque nei limiti fissati dalla delibera di C.C. n.49 del 10.7.96 corredata del fascicolo completo di tutti gli atti del procedimento;

4) Di imputare, altresì, la spesa sul - titolo 1 funz.02 serv.01 int.03 - cap.2500/4706/M/98 (spese legali);

5) Trasmettere copia del presente provvedimento alle sezioni Ragioneria, Affari Legali e Personale per quanto di rispettiva competenza;

6) Autorizzare, inoltre, l'Ufficio Ragioneria al pagamento del "Fondo spesa di giudizio" che viene sin d'ora autorizzato previa acquisizione della richiesta di parte nonchè dell'atto di costituzione in giudizio pari a £.2.000.000 oltre IVA e C.A.A.P.;

7) Dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.

tn.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Letto, approvato e sottoscritto:

FUNGE DA SEGRETARIO IL SINDACO
f.to Dr.ssa Maria DIGENNARO f.to Ing. Francesco BONASIA

UFFICIO DI RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, 11° comma, della Legge 15.05.97 n. 127, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL IV° SETTORE
DIRETTTORE DI RAGIONERIA
f.to Dr. Nicola NICASSIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, lì 30 OTT 1998 L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Giuseppe SBLENDORIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. dal 30 OTT. 1998 come prescritto dall' art. 47 comma 1° legge 142/90;
- E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ ai Sigg. Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 17 comma 36 Legge 127/97;
- E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ alla SE.PRO.CO. per iniziativa della G.C. (art. 45 comma 1°);

Il Segretario Generale
f.to Dr. Domenico GIORGIO

che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 30 OTT. 1998
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3°);

Modugno, lì 30 OTT. 1998 Il Segretario Generale
f.to Dr. Domenico GIORGIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, lì _____ L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Giuseppe SBLENDORIO

PRETURA MODUGNO

CON. 1091

VERBALE DI PRIMA UDIENZA

L'anno 1882 3 del mese di febbraio

All'udienza del Giudice Dott.

RUGGIERO assistito dal Segretario

nella causa

TRA

DEBENEDICTIS Giuseppe (Avv. f. fiammari)

e

CORUNE DI MODUGNO (avv. N. Rogni).

E' presente il sottoscritto, on.le dell'avv. Giuseppe fiammari in
assistenza dell'avv. fiammari. E' altresì presente l'avv.
il dott. procuratore Giuseppe in assistenza dell'avv.
Rogni.

Il Pretore

dopo per l'intimato. Il suo del verbo.
Vine inteso che il sig. De Benedictis fiammari, il quale
si presenta al tribunale e ne ha l'obbligo accettato.
C.C.S. De Benedictis fiammari.

A parte procuratore l'avv. fiammari che ha l'incarico
della parte testimoni de interessa in causa, e
il dott. Donato Rogni, attende all'udienza
della Prima di Modugno, che la Avv. Lucia Raffaella
in Bianchi sta in Bianchi alle 12 ore 106 X dott.
procuratore Giuseppe all'udienza della parte

testimoni per la tavola dell'udienza dei testi

in subordine della parte contraria, uniti dritta
sulla posizione fin e con i testi della

parte. L'inv. finelli uniti con i testi della parte contraria
X parte

con i testi della parte contraria, uniti dritta della
dritta e con i testi della parte contraria, uniti

parte dritta e contraria. Nota della dritta
con la, e fra l'inv. del 18/5/1992

per l'udienza dei testi

X parte

18/5/92

Voluntà del 18.5.92

È presente in sostituzione del Sig. M. Lopez, il
Avv. Luc. Vincenzo Gioia, nonché l'Avv. Gennaro
per il ricorrente: quali chiedono essere i testi
presenti. Il Pretore dispone in conformità
Viene introdotto il primo testo il quale presta
giuramento di rito e dichiara: Sono Rocco Raf-
faelle u. Andrea 28/1/55 res. Bona via Pizzini 106,
indifferente S.R.: Sono dipendente della Regione
Puglia e mi sono occupato di assistenza domi-
estiva e di assistenza presso il Comune di
Modugno, in qualità di conduttrice, dal

1980 al 1986. D.R.: Conosco il Dr. Benedictis, il quale dalla fine del 1979 venne assunto dal Comune di Modugno con la qualifica di assistente domiciliare. Il Dr. Benedictis ha sempre svolto i suoi compiti presso il centro di assistenza agli anziani suo e quando lo stesso servizio non è stato soppresso, e non era nel 1986.

D.R.: Dopo la soppressione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani, il Dr. Benedictis ha continuato a lavorare presso lo stesso centro per gli anziani svolgendo principalmente mansioni di impiego d'ordine e comunque occupandosi di tutto quello che c'era da fare, sia mai con mansioni di infermiere che venivano svolte dall'altra dipendente.

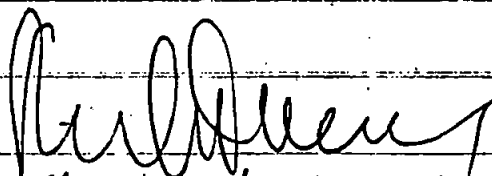
D.R.: Confermo la lettera e una firma del 4/2/87, prodotta nel fascicolo del ricorrente, che mi viene mostrata. Null'altro so perché poi sono state trasferite.

X.C.S.
Giovanni Paffi

Viene introdotto il secondo teste il quale presta giuramento di vero e fedele: Sesto Procopio Domenico, n. e domiciliato (C7) 1/7/35, res. Modugno Via Roma 76, indifferente. D.R.: Sono locale.

liere dirigente presso questa Prefettura dal 1975 e
pertanto può attestare quanto segue: il sig.
De Benedetti è stato distaccato presso la Pre-
fettura di Modugno in data 25/3/91 con la qua-
lifica di Custode della Prefettura. Stant' le parti-
colari mansioni dell'Ufficio il De Benedetti
è stato sempre edotto sia dell'incarico ad-
dotto di collaborazione nell'ambito della Can-
celleria Civile. In particolare ha espletato ed
espleta mansioni di carattere esecutivo, com-
pilazione atti di cancelleria; sistemazione
atti nei fascicoli; dattilografia; archiviazione
dei processi; redazione e compilazione dei ruoli
di udienza. Il tutto sotto la direzione e
responsabilità del cancelliere collaboratore di
cancelleria addetto al ruolo e del sottosegretario
cancelliere.

L. C. S.



Viene introdotto l'ultimo Teste il quale
presta giuramento di retto e di verità:
Sono Teste Giordani, n. Modugno il 20/3/92
id. res. Via Felice 7, indifferente. S. R.:
Sono dipendente del Comune di Modugno

Teste di R.

dall'8/4/71, svolgo mansioni di capo-sezione
dirigente l'Ufficio Elettorale. —

D.R.: Il De Benedictis ha lavorato presso il Comune
prima presso il centro cursanti; poi, se
non erro dall'87 in qualità di applicato
(addetto amministrativo) presso la segreteria
generale del Comune e poi da gennaio
89 presso l'Ufficio Elettorale. —

D.R.: Il De Benedictis venne trasferito all'Uf-
ficio Elettorale perché avendo diplomato
offerte concorsive. Tentò fu dissenso e si de-
cide di scegliere il De Benedictis, il quale
ha sempre svolto mansioni di addetto am-
ministrativo (dattilografia, archiviazione, cor-
rispondenze all'esterno ecc.) collaborando con
me anche nello svolgimento delle campag-
ne elettorali intercomunali.

L.C.S.

Costantino R.

A questo punto l'el. Grandi chiede di
essere autorizzato alla discussione delle
cause. L'el. Giordano chiede fissarsi altra
data per la discussione, con termine per il

il Pretore

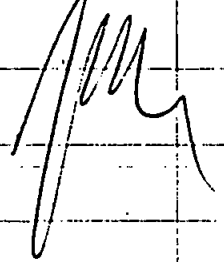
risposta per la decisione all'adunanza

del 6/7/92 con transme per note suo

e 10 pp. presso

il segretario

Il Pretore



ATTO DI TRANSAZIONE

Premesso che con lettera datata 27 febbraio 2002, prot. n.0008903, il Sig. Debenedictis Giuseppe, ha fatto pervenire richiesta di riconoscimento differenze retributive relative alla differenza economica rinveniente tra quanto dovuto (emolumenti corrispondenti alla IV qualifica funzionale, e quanto percepito (emolumenti corrispondenti alla II qualifica funzionale), con gli accessori di legge, limitatamente al periodo di effettivo espletamento delle mansioni superiori;

che a supporto della richiesta ha allegato: atto di diffida e messa in mora del 11/03/99, verbale di delegazione trattante n.13 del 17/12/90, deliberazione della Giunta Municipale n.102 del 13/02/91, n.3 prove testimoniali contenute nel Verbale di Udienza del 18/05/92 c/o la Pretura di Modugno, le deliberazioni della Giunta Municipale nn.523-524-525-526 del 15/04/92;

visto il parere redatto il 24/06/2002 e pervenuto il 19/08/2002 prot. n.0037033, dal Responsabile Ufficio Legale Avv.Cristina Carlucci;

tanto premesso ritenuto di conciliare in via stragiudiziale, si conviene tra le parti di concordare bonariamente la controversia con la corresponsione in complessivi Euro _____ quale somma di sola sorte capitale, costituita dalla somma relativa alla differenza tra quanto dovuto come inquadramento, a livello retributivo, nella IV qualifica funzionale e quanto effettivamente percepito dal dipendente, a far data dal 01/01/1987 al 31/12/1992.

Il sig. Debenedictis Giuseppe con la sottoscrizione del presente atto rinuncia agli interessi a qualsiasi titolo sulla somma stabilita ed integrale compensazione delle spese legali, ritenendosi soddisfatto e non avendo null'altro a pretendere al riguardo.

L'Amministrazione si impegna a versare la suddetta somma trascorsi i tempi tecnici necessari alla emissione della necessaria determinazione dirigenziale e relativo mandato di pagamento.

Modugno, li

Pretura Circondariale di Bari - Sezione Lavoro Sede

75493/91 R.G. CA
lavoro

Modugno-Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Il Sig. De Benedictis Giuseppe nato il 5/11/1960,
res.te in Modugno, elett.te com.to in Bari alla Via
E. Fieramosca 102/B presso lo studio dell'avv. Giovan-
ni Giannini del quale è rappresentato e difeso in
virtù di mandato a margine del presente atto

PREMESSO

1) che con delibera della Giunta Municipale di Modu-
gno N° 612 del 20/11/79, vistata Sez. Prov. di Control-
lo il 28/11/79 al N° 63392, venne assunto a tempo de-
terminato dallo stesso Comune ai sensi della L. 285/77
e addeito al servizio di assistenza domiciliare degli
anziani;

2) che con successive delibere N° 641 del 7/7/80,
N° 37 del 13/1/81, N° 85 del 12/2/81, tutte esecutive
la Giunta prorogò l'incarico già ricoperto dal ricor-
rente;

3) che con delibera N° 564 del 9/7/81 la G.M. sospen-
de il rapporto di lavoro con l'istante al fine di
consentire a quest'ultimo di assolvere agli obblighi
di leva;

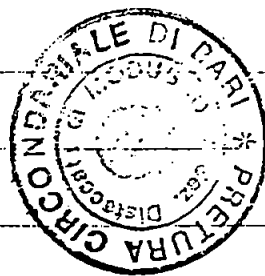
4) che la G.M. con delibera N° 276 del 30/1/82, stabi-
li di conservare il servizio domiciliare di assistenza
agli anziani fino all'espletamento degli esami di

NOTO:

Delogo a rappresentarmi
e prendermi nella presente pro-
cedura in ogni sua fase e gra-
do. Avv. *Gianni*

conferendogli all'uopo espres-
samente ogni più ampia fa-
coltà di legge, ivi compresi:
quella di farsi sostituire, rinun-
ciare agli atti, riscuotere e rila-
sciare quietanza, transigere e
conciliare, riassumere e pro-
seguire il processo, chiamare
in causa terzi, resistere nelle
opposizioni di cui agli artt. 615,
617, 619, 645 c.p.c. proporre
appello ai sensi dell'art. 81
c.p.c. ultimo comma nonché
procedere esecutivamente e
quant'altro occorre possa con-
espressa preventiva ratifica di
ogni suo atto ed operato.
Dichiaro di eleggere domicilio
in Bari alla Via Ettore Fieramosca.

De Benedictis Giuseppe
Gianni



idoneità dei giovani assunti con la L.285/77 ed

impegnati nel predetto servizio;

5) che con delibera N°290 del 17/2/82, vistata dal-

la Se.Pro.Co. il 24/3/82 al N°18931, la G.M. ripri-

stinò il rapporto di lavoro con l'istante, già inter-

rotto per consentirgli l'assolvimento degli obblighi

di leva;

6) che con delibera N°25 del 23/1/85, vistata dalla

Se.Proc.CO il 31/1/85 al N°3873, la G.M., ai sensi

della L.16/5/84 n.138 art.5, provvede all'inquadra-

mento nei ruoli del ricorrente attribuendo al mede-

simo il posto vacante in organico di custode della

Pretura di cui al 2° liv.DPR 347/83;

7) che con delibera N°44 del 2/2/85 la G.M. continuò

ad utilizzare il ricorrente presso il centro assisten-

za agli anziani ove, come risulta dalla comunicazio-

ne 4/2/87 a firma della dott. Ruccia Raffaella, l'istan-

te svolgeva mansioni di impiegato d'ordine per l'av-

venuta depressione del servizio stesso di assisten-

za;

8) che con delibera N°1509 del 31/12/86 la G.M.

riconfermò la qualifica di Custode di Pretura, già

attribuita al ricorrente, e l'inquadramento con il

relativo livello retributivo (2° liv.);

9) che il Sindaco con nota 7/4/87 n.9610 non modificò



gli ordini di servizio già emanati in attesa della ristrutturazione degli uffici e del relativo personale;

10) che con ordine di servizio del 26/1/88 N°1802 il Sindaco comandò l'istante a prestare servizio presso la Segreteria Generale, per l'espletamento dei servizi di dattilografia;

11) che con ordine di servizio N°1481 del 16/1/89 il Sindaco trasferì provvisoriamente il ricorrente presso la Sezione Elettorale con mansioni di "Addetto Amministrativo";

12) che, pertanto, l'istante dal 13/1/89 ha svolto ininterrottamente mansioni di Addetto Amministrativo in esecuzione dei precitati ordini di servizio, come risulta dalla nota N°1231 del 14/1/91 a firma del Capo Sezione Elettorale Testa Giovanni;

13) che con provvedimento ricognitivo del 13/2/91 la C.A. ha dato atto all'istante dello svolgimento di mansioni superiori;

14) che con successivo ordine di servizio N°7371 del 25/3/91 il Sindaco ha ordinato all'istante il trasferimento presso la Pretura di Modugno con funzioni di custode;

15) che l'istante ripreso servizio presso la Pretura ha continuato a svolgere mansioni di addetto ammini-



strativo presso la Cancelleria;

16) che l'istante è in possesso di diploma della scuola superiore e di attestato di specializzazione professionale conseguito alla fine di un corso organizzato dalla Regione Puglia;

17) che l'istante è sempre stato inquadrato nel 2° livello e gli è stato sempre corrisposto il relativo trattamento economico mentre andava inquadrato nel IV° livello ai sensi dell'art. 40 DPR ^{347/83} e dell'allegato A dello stesso decreto;

18) che all'istante spetta, a decorrere dall'1/1/83, l'inquadramento nel IV° livello in ragione della qualifica rivestita e comunque delle mansioni superiori svolte con il relativo trattamento retributivo a decorrere dalla stessa data, ai sensi del DPR 347/83 e successive modifiche.

Tanto premesso l'istante come in atti rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'Ill.mo Sig. Pretore adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia così provvedere:

1) Dichiarare che al lricorrente spetta l'inquadramento nel IV° livello retributivo previsto dal DPR 25/6/83 N° 347 e successive modifiche, a decorrere dall'1/1/83;

2) Condannare il Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Modugno P. Popolo, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive conseguenti all'inquadramento superiore a far data dall'1/1/87 fino alla definizione del presente giudizio, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, da liquidarsi in separata sede;

3) condannare il Comune di Modugno al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.

In via istruttoria si chiede prova testimoniale sulle circostanze di cui ai N° 7 e 15 della premessa, con riserva di indicare i testi.

Si esibiscono:

- Delibere N° 12/79 - 641/80 - 37/81 - 85/81 - 564/81

- 276/82 - 290/82 - 25/85 - 44/85;

- Nota 4/2/87 dott.ssa Muccia Raffaella;

- Delibera 1509/86 e nota Sindaco Modugno 9610 del 7/4/87;

- Ordini di servizio 1802 del 26/1/87 ; 1481 del 18/1/89; 1231 del 14/1/91;

- Delibera 13/2/91; ordine di servizio 7371 del 25/3/91; DPR 347/83; fotoc. Sent. 75083/91.

Con riserva di ulteriori richieste.

Bari, li 3/12/1991

Fto Avv. Giovanni Giannini

Ricorso depositato in Cancelleria oggi 13.12.91

OPERATORE LINEA VO
Fto (Elisa De Nicolò)

Con. 82423

Il Pretore di Modugno

Letto il ricorso che precede visto l'art. 415 c.p.c.
modificato dalla legge 11/8/73

LISSA

l'udienza di discussione il giorno 3.2.92

alle ore 9,00 con il prosieguo -

Modugno, li 13.12.91

Il Collab. d' Cause.

Fto Suardini

Il Pretore

Fto Ruffaro

depositato in Cancelleria oggi 13.12.91

Il Cancelliere

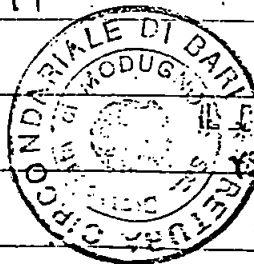
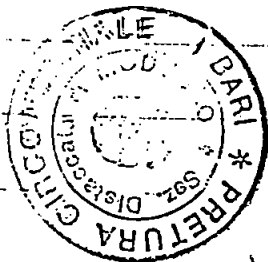
Il Collab. d' Cause.

Fto Suardini

E' copia autentica che si rilascia per uso notifica

a richiesta dell'Avv. Giovanni Giannini

Modugno, li 14.12.91



Il Cancelliere

Il Cancelliere CARO D'AMATO

Il Cancelliere CARO D'AMATO

Relata di Notifica

Istante il sig. De Benedictis Giuseppe con il suo

800/2008

A

✓ NP

14/12/81